



COMUNE DI GIARRE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 28 del 07/03/2021

Ufficio proponente: AA-SINDACO

OGGETTO: EVENTO VULCANICO DEL 7/3/2021 - LIMITAZIONI TRAFFICO VEICOLARE - RACCOLTA SABBIA VULCANICA - ATTIVITÀ SCOLASTICHE

IL SINDACO

IL SINDACO

Preso atto che l'attività eruttiva dell'Etna del 7/3/2021 ha provocato l'emissione di lapilli e sabbia vulcanica con ricaduta della stessa nel territorio comunale che si è aggiunta all'evento del 28/2/2021.

considerato che il fenomeno, iniziato nella mattinata di oggi rientra nelle attività già in corso da qualche settimana e che non è da escludersi l'ulteriore ripetersi di altre emissioni;

tenuto conto che la presenza della sabbia vulcanica potrebbe provocare degli incidenti stradali a causa del manto stradale sdruciolevole.

valutato opportuno a tal fine procedere a limitazioni della velocità di circolazione degli automezzi;

ritenuto necessario disciplinare ulteriormente le operazioni di raccolta e stoccaggio della sabbia vulcanica da parte dei cittadini;

valutata la necessità di permettere il rientro in sicurezza degli studenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;

Visti gli articoli 5 (comma 3) - 6 - 7 - 158 - del Codice della Strada e il relativo Regolamento d'attuazione;

Sentito il parere del Comandante della P.M.;

Visto il verbale COC del 7/3/2021;

ORDINA

1) che in tutte le strade del territorio comunale, fino alla cessazione dell'attività vulcanica che determina la ricaduta di lapilli e cenere e al ripristino delle condizioni preesistenti, ovvero all'eliminazione della cenere vulcanica, sono istituiti:

a) il limite di velocità per gli autoveicoli circolanti nelle strade del territorio comunale interessate dalla caduta di sabbia vulcanica è fissato in 20 Km/h; gli automezzi dovranno procedere con prudenza e tenere una velocità, anche inferiore a quella prescritta al fine di evitare tamponamenti ed altre situazioni di pericolo;

b) è fatto divieto di circolazione dei mezzi a due ruote nell'intero territorio comunale fino a cessato pericolo;

2) la sabbia vulcanica, raccolta dai cittadini nelle proprie abitazioni, dovrà essere conferita presso i centri di raccolta posizionati del centro e delle frazioni secondo l'elenco di seguito elencato:

San Giovanni Montebello via Di Bella (slargo San Pio), via G. Borsi (slargo campo sportivo), Macchia (via Russo scuola elementare – e via delle Mimose angolo via delle Gardenie), via Regina Pacis (angolo viale Don Minzoni), Sciarra (spiazzo antistante la Chiesa), Peri-San Camillo (area a

parcheggio via S. Pellico), viale Aldo Moro bassa - (zona gabbia campo calcio), Trepunti (ecopunto), San Leonardello (slargo antistante la ex chiesa), Altarello (area a parcheggio via Ungaretti - slargo villetta S. Pio), Miscarello (piazza), Corso Messina (area a parcheggio adiacente Lidl) via Maccarrone - largo Baden Powell, Piazza Ospedale, Santa Maria La Strada (via Penturo area antistante centro commerciale) Carruba (area a parcheggio viale Della Gioventù);

3) e' assolutamente vietato depositare la sabbia vulcanica nei carrellati condominiali della nettezza urbana;

4) in ogni caso è fatto divieto di mischiare la sabbia vulcanica con altre tipologie di rifiuto;

5) al fine di consentire la pulizia delle aree esterne di pertinenza agli istituti scolastici e zone adiacenti, nei giorni 8, 9 e 10 marzo 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Sarà cura di ciascun dirigente scolastico disciplinare le modalità di esecuzione del presente punto.

Il corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza sindacale, nonché di adottare i provvedimenti del caso, qualora ne ravvisassero la necessità, per impedire il verificarsi di situazioni contingenti di pericolo non espressamente previste.

I contravventori saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni e l'Amministrazione non risponderà per eventuali danni derivanti dall'inosservanza della presente.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per il tempo prescritto dalla legge e ne verrà data diffusione tramite il sito istituzionale e le pagine web dell'Ente;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni 60 dalla data di pubblicazione (Legge n. 1034/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione; ai sensi dell'art. 37 del Codice della strada è ammesso ricorso al Ministro dei LL.PP.

Il Comando di P.M. è incaricato di consegnare copia della presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Giarre e al Distaccamento dei VV.FF. di Riposto.

Copia della presente Ordinanza verrà altresì inviata presso gli Istituti scolastici interessati e la Protezione Civile Regionale.

GIARRE, 07/03/2021

IL SINDACO
Angelo D'Anna / INFOCERT SPA